

## Necessaria l'attestazione del reddito precedente

Ornella Lacqua

Il Dpcm attuativo della detassazione ha dato il via libera ai datori che – in attesa dell'emanazione – non avevano applicato l'imposta agevolata. In particolare, se il datore di lavoro ha già sottoscritto un accordo collettivo aziendale o se opera nell'ambito di una pattuizione già siglata a livello territoriale, può applicare la detassazione calcolando l'imposta nella misura del 10% ai dipendenti interessati, entro il limite massimo di 2.500 euro lordi.

Prima deve però verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi di reddito: il controllo seguirà modalità diverse, a seconda che i lavoratori siano stati in forza presso l'azienda per tutto il 2011 o solo per una parte dell'anno (o anche se si tratti di lavoratori con più sostituti d'imposta) o siano stati assunti nel corso del 2012. Il datore applica in automatico l'agevolazione fiscale ai lavoratori cui ha rilasciato il Cud/2012, recante indicazione dei redditi di lavoro dipendente di tutto il 2011 (365 giorni) che non superano il limite di 30mila euro, comprendendo anche gli importi detassati nello stesso anno.

Se invece il lavoratore, pur in forza per tutto il 2011 presso lo stesso datore di lavoro, ha avuto anche un secondo rapporto superando così la soglia di reddito per l'applicazione della detassazione, deve comunicare al sostituto d'imposta l'inapplicabilità dell'agevolazione.

Nel caso poi di lavoratori assunti nel corso del 2011 e/o titolari di più rapporti di lavoro in contemporanea (come i part-time), per i quali non sia stato effettuato il conguaglio complessivo dei redditi, il datore di lavoro deve richiedere un'attestazione scritta del reddito da lavoro dipendente erogato dagli altri sostituti d'imposta nell'anno 2011.

Analoga attestazione va richiesta ai lavoratori assunti nel 2012, per i quali il datore – non essendo a conoscenza del reddito 2011 né di eventuali somme già detassate nel 2012 – non applicherà in automatico la detassazione. Al lavoratore è comunque concessa la facoltà di rinunciare al regime della tassazione sostitutiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

---

[Redazione Online](#) | [Tutti i servizi](#) | [I più cercati](#) | [Pubblicità](#)

P.I. 00777910159 - © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati

partners **eEconomista**